



## EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 DECRETO “RILANCIO”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il **Decreto Legge n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”**.

Il Decreto interviene a modifica del Decreto “Cura Italia” nel testo coordinato con la Legge di conversione.

Di seguito una sintesi delle novità in tema di lavoro contenute nel nuovo Decreto Legge

### ➤ **Ammortizzatori Sociali Covid 19**

Il nuovo Decreto aumenta la durata degli ammortizzatori sociali emergenziali (CIGO, FIS E CIGD).

Si aggiungono ulteriori 5 settimane da fruire sino al 31/08/2020 per coloro che abbiano utilizzato interamente le 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia, con possibilità di ottenere un ulteriore periodo di 4 settimane da utilizzare nel periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020.

Per il settore turismo, fiere e congressi , parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche le 4 settimane sono fruibili anche per periodi precedenti al 01/09/2020 a condizione che siano state fruite le 14 settimane iniziali.

**CIGO e FIS Covid-19:** per i datori di lavoro che anticipano il trattamento le domande devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello dell'inizio della sospensione e/o riduzione dell'attività. Per le domande riferite a periodi di sospensione per riduzione dell'attività con inizio nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 30/04/2020 il termine di presentazione è fissato al 31/05/2020.

Per i datori di lavoro che si avvalgono del pagamento diretto da parte dell'Inps anche in caso di CIGO e FIS viene prevista una specifica procedura di anticipazione del trattamento da parte dell'Inps calcolata sul 40% delle ore autorizzate. Sul punto si attendono indicazioni operative da parte dell'Inps.

**Assegni Familiari e FIS Covid-19:** Il nuovo Decreto interviene su una questione ampiamente dibattuta riconoscendo espressamente gli assegni familiari in caso di FIS COVID – 19.

**Cassa In Deroga Covid-19:** Al fine di velocizzare le procedure di cassa in deroga, il Decreto interviene prevedendo espressamente che le domande per i periodi successivi alle 9 settimane vengano presentate direttamente all'Inps territorialmente competente. Viene prevista una procedura di anticipazione del trattamento da parte dell'Inps calcolata sul 40% delle ore autorizzate; sul punto si attendono indicazioni operative da parte dell'Inps.

Le domande potranno essere presentate decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Nel caso di domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa con inizio tra il 23/02/2020 e il 30/04/2020 le domande all'Inps relative alla proroga dovranno essere inviate entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

**CISOA Covid 19- Comparto Agricoltura:** anche le domande di CISOA dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello dell'inizio della sospensione e/o riduzione. Le autorizzazioni saranno concesse dall'Inps territorialmente competente.

### ➤ **Divieto di licenziamento**

Il Decreto estende a 5 mesi (dunque sino al 17 agosto 2020) il divieto di licenziamento per motivo oggettivo sia individuale che collettivo con sospensione delle procedure in corso. Prevista la possibilità per il datore di lavoro che abbia licenziato per motivo oggettivo dal 23/02/2020 al 17/03/2020 della revoca del licenziamento purché per il lavoratore venga fatta domanda di integrazione salariale a decorrere dalla data di licenziamento.

### ➤ **Congedo speciale per i genitori**

Il Decreto aumenta il congedo speciale previsto dal Decreto Cura Italia. Per il periodo dal 05/03/2020 al 31/07/2020 i lavoratori dipendenti genitori con figli fino ai 12 anni di età potranno fruire del **congedo speciale di 30 giorni** continuativo o frazionato con un'indennità a carico dell'INPS pari al 50% della retribuzione. Tale congedo è fruibile a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato.

Rimane la possibilità del congedo non retribuito per i genitori di figli minori di anni 16 per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

### ➤ **Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992**

E' previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuito ex Legge n. 104/92 per complessive ulteriori 12 giornate da usufruire nei mesi di maggio e giugno 2020.

Si precisa che ai 3 giorni di permesso fruibili mensilmente vanno ad aggiungersi "complessivamente" ulteriori 12 giorni, e pertanto per un totale complessivo di 18 giorni nei mesi di maggio e giugno 2020.

### ➤ **Smart Working**

Per i genitori con figli fino ai 14 anni di età viene introdotto per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica **il diritto al lavoro** in modalità smart working anche in assenza di accordo individuale se compatibile con la prestazione e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione e/o cessazione attività o disoccupato.

Si ricorda che la Legge di conversione del Decreto Cura Italia ha prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile se tale modalità di lavoro è compatibile con la prestazione. Viene esteso tale diritto anche ai lavoratori immunodepressi e ai conviventi con familiari immunodepressi.

### ➤ **Malattia e Sorveglianza attiva**

Viene esteso fino al 31/07/2020 il periodo entro cui la quarantena del lavoratore con sorveglianza attiva è equiparata alla malattia.

### ➤ **Sorveglianza sanitaria**

I datori di lavoro sono tenuti alla sorveglianza sanitaria eccezionale fino alla cessazione dello stato di emergenza per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (es. per età, patologie etc.) Potrà essere richiesta l'effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale direttamente all'Inail. L'inidoneità alla mansione in tal caso non giustifica il recesso da parte del datore di lavoro.

### ➤ **Lavoro agricolo**

Il Decreto prevede la possibilità per il settore agricolo di stipulare con i percettori di ammortizzatori sociali per il periodo di sospensione a zero ore dell'attività lavorativa, di Naspi e Dis -Coll e reddito di cittadinanza, contratti a termine fino a un massimo di 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 nel limite di 2000 euro nell'anno 2020 senza la perdita dei benefici.

### ➤ **Contratti a termine**

Il nuovo Decreto consente a tutti i datori di lavoro di **rinnovare o prorogare** fino al 30/08/2020 i contratti a termine in essere al 23/02/2020 anche senza causale.

Si precisa che la Legge di conversione del Decreto Cura Italia ha previsto per le aziende che fruiscono degli ammortizzatori sociali Covid -19 la possibilità di prorogare e/o rinnovare i contratti a termine anche a scopo di somministrazione, durante – e solo per - il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali COVID-19. In tal caso per il rinnovo dei contratti viene eliminato il periodo di “*stop and go*” ossia l’obbligo di attendere per la stipula del nuovo contratto a termine 10 o 20 giorni dalla cessazione del primo contratto a seconda che la durata di questo fosse inferiore o superiore ai sei mesi. La Legge di conversione non consente invece a tali datori che fruiscono di ammortizzatori sociali emergenziali di assumere per la prima volta con contratto a termine per mansioni uguali a quelli dei lavoratori sospesi o ad orario ridotto.

### ➤ **Durc**

Il Decreto stabilisce la validità fino al 15 giugno 2020 dei Documenti di regolarità contributiva (Durc) in scaduti tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

### ➤ **Credito di imposta per sanificazione e Dispositivi di protezione individuale**

Credito di imposta al 60% fino al massimo di 60.000 euro per spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro alle spese effettuate nel 2020 per acquisto di dispositivi di protezione e dispositivi di sicurezza. Si rimanda a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per modalità di fruizione e applicazione del credito di imposta. Vengono abrogate le disposizioni al riguardo del Decreto Cura Italia.

### ➤ **Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro**

Credito di imposta al 60% fino al massimo di 80.000 euro per spese relative all’adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento da contagio Covid- 19.

### ➤ **Rinvio dei versamenti**

Il Decreto rinvia al 16/09/2020 i versamenti che erano in scadenza **a marzo, aprile e maggio 2020** per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all’addizionale regionale e o comunale, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori già sospesi dal Decreto Liquidità (Dl. 8 aprile 2020 n. 23).

Potranno usufruire del rinvio quindi quei soggetti che hanno già beneficiato della predetta sospensione: i versamenti, senza sanzioni e interessi, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o in n. 4 rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Catania, 21 maggio 2020



#### **CATANIA**

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127  
Tel. +39 095 7164077

#### **STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI**

P.IVA 04148630876  
info@studioscacciante.it  
[www.studioscacciante.it](http://www.studioscacciante.it)

#### **MILANO**

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123  
Tel. +39 02 993 10 274